

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1843 DEL 30/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ "E CAMPUS" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO PRESSO STRUTTURE DELL' A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1981/22

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che con deliberazione n. 511 del 18/05/2017, è stata approvata una convenzione triennale con l'Università "E Campus" per garantire e regolamentare lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento presso le strutture dell'A.ULSS 7 Pedemontana.

Dato atto che la suddetta convenzione è scaduta e che l'Università ha trasmesso, con nota del 15/09/2022 al prot. 80685, la richiesta di rinnovare la collaborazione con l'Azienda ULSS 7, stipulando una nuova convenzione per lo svolgimento dei tirocini dei loro iscritti, in particolare nell'ambito del Master in Management e coordinamento delle professioni sanitarie.

Visto che il Responsabile del servizio interessato, il Direttore dell'U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della tirocinante e alla stipula della convenzione con mail del 19/09/2022, agli atti.

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, vista anche la positiva esperienza maturata negli anni precedenti con gli studenti della stessa Università;

per quanto sopra, si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta, con durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'Università "E Campus" lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
2. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;

3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'Università copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n.1386 del 22/07/2022.



H I C E T N U N C

ECAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

REGIONE DEL VENETO



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

Con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il 19/07/1965 a Roma

E

SOGGETTO OSPITANTE

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

Codice ATECO 86.10.10

Con sede legale in via dei Lotti 40, 36061 Bassano del Grappa (Vicenza)

Codice fiscale/P.I. 00913430245

PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it

Rappresentato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza nato il 04/05/1967 a Treviso

PREMESSO CHE

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e affinare il processo di apprendimento e di formazione, in conformità al Regolamento Tirocini dell'Ateneo E Campus e alla normativa in materia di tirocini

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1****Soggetti della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante A.ULSS 7 Pedemontana si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti iscritti alla UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS e che quest'ultima assicura essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa in materia di tirocini e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

ARTICOLO 2**Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3**Progetto Formativo Individuale**

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.

ARTICOLO 4**Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previo accordo e comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).



2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati requisiti previsti dalla normativa in materia di tirocini; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati requisiti previsti dalla normativa in materia di tirocini; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale:

- "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

- "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.



ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le “Frequently Asked Questions” pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale ww.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l’alterazione o l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7”.

ARTICOLO 8

Durata e spese della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza
2. l’imposta di bollo da apporre sull’originale del documento è a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.



3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Pubbliche Amministrazioni

In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi in materia di tirocini curriculari.

Per il Soggetto Promotore

Università Telematica E-Campus

rappresentata ai fini della sottoscrizione

della presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio

giusta delega conferita dal consiglio di amministrazione
del 26 Marzo 2020

Per il Soggetto Ospitante

A.ULSS 7 PEDEMONTANA

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza